



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI TORINO

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Lorenzo AUDISIO
all'udienza del 24.3.2021, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la
seguente

SENTENZA CONTESTUALE

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al **n. 6485/2020 rgl**, vertente
T R A

DIPIETRO Gaetano, c.f. DPTGTN64L08H574R, elettivamente domiciliato in Torino,
corso Matteotti, n. 25 presso lo studio dell'avv. Luca CATTINELLI che lo rappresenta e
difende per procura in atti

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, c.f. 80078750587,
rappresentato e difeso dall'avv.
Adele OLLA', in forza di procura generale alle liti del 21.7.2015 a rogito notaio dott.
Paolo CASTELLINI in Roma, elettivamente domiciliato in Torino, via Arcivescovado, n.
9 presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Torino

CONVENUTO

OGGETTO: Accertamento negativo avverso la diffida datata 10.9.2020

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per parte opponente: Richiama le conclusioni di cui al ricorso.

Per parte opposta: Richiama le conclusioni di cui alla memoria difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, DIPIETRO Gaetano, chiede accertarsi l'intervenuta prescrizione della
pretesa creditoria dell'INPS relativa all'avviso bonario datato 10.9.2020 con il quale
l'Istituto ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 4.234,96, per
contributi dovuti alla Gestione separata e sanzioni per l'anno 2014.

Il ricorrente ha eccepito unicamente la prescrizione quinquennale del credito ex
art. 3 legge n. 335/1995.

L'Istituto di previdenza, costituitosi con memoria in data 10.3.2021, ha
contestato l'intervenuta prescrizione alla luce dell'art. 37 D.L. n. 18/2020, convertito,
con modifiche, in L. n. 27/20; in ogni caso, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso
posto che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione
separata relativamente ai redditi professionali.

All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa che viene ora decisa con la
presente sentenza.

Il ricorso non può trovare accoglimento, atteso che non si è perfezionata la prescrizione quinquennale eccepita dal ricorrente.

Invero, alla luce del recente orientamento della S.C. espresso con sentenza del 31 ottobre 2018, n. 27950 *“il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463). E’ peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935).*

In proposito vale la regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»”.

Nella specie, il termine per il versamento del saldo, cioè il termine più avanzato da cui inizia a decorrere la prescrizione, come risulta dal D.P.C.M. 9.6.2015, era fissato al 16 giugno 2015 (termine prorogato al 6.7.2015, senza alcuna maggiorazione e al 20.8.2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo), anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti, così come evidenziato nella circolare INPS n. 120/2015.

Peraltro, in considerazione dell’emergenza causata dalla pandemia da COVID-19 è stato promulgato il D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 (entrata in vigore il 30.4.2020), che all’art. 37, rubricato *“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”* espressamente dispone:

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.

Pertanto, il periodo dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) non viene considerato ai fini della prescrizione, con la conseguenza che se la prescrizione del diritto di credito dell’INPS, come nella specie, è iniziata a decorrere antecedentemente

al 23.2.2020, la prescrizione quinquennale, si allungherà di un periodo ulteriore corrispondente a quello di prescrizione.

Nella specie, ciò determina che il termine, decorrente dal 7.7.2015 e che si sarebbe perfezionato il 7.7.2020, è rimasto sospeso dal 23.2.2020 al 30.6.2020, riprendendo a decorrere successivamente e compendosi il 13.11.2020.

Poiché la diffida del 10.9.2020 è stata notificata il 10.10.2020 (cfr. docc. 1 e 2 di parte convenuta), deve ritenersi che la richiesta di pagamento sia intervenuta prima dello spirare del quinquennio, dovendosi, pertanto, rigettare il ricorso, non essendosi compiuta interamente la prescrizione quinquennale al momento della notifica dell'avviso bonario (atto che ha tempestivamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione).

La peculiarità della fattispecie, l'esistenza di giurisprudenza di merito e di legittimità non univoca e la complessità della normativa emergenziale intervenuta nell'ultimo anno sono circostanze che, complessivamente valutate, inducono a ritenere la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da DIPIETRO Gaetano, così provvede:

RIGETTA il ricorso.

DICHIARA compensate fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Torino, 24 marzo 2021

Il Giudice
dott. Lorenzo AUDISIO